



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

ALLEGATO "B"

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: erogazione servizio di somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti dell'Azienda .
GARA N. ANAC 7100202, C.I.G 75081365D4

INTERVENGONO

AZIENDA SPECIALE PAISTOM, di seguito nel presente atto denominata "Committente", ente strumentale del Comune di Capaccio Paestum, con sede legale in via V. Emanuele n. 1 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. P. IVA: 05097740657 in persona dell'Amministratore ing. Gerardo De Rosa che agisce in virtù della carica conferitagli dal Sindaco con decreto n. 24114 del 05/07/2017

E

Ditta TEMPOR SPA C.F.00685980146 , Partita IVA 12015820157

con sede legale in via Morgani , n.28, Milano, rappresentata dal sig. Gordiani Francesco , nato a Velletri (RM), il 09/01/1946, il quale interviene nel presente atto nella sua veste di rappresentante legale , di seguito nel presente atto denominato "Somministratore".

Premesso

che l'Azienda Speciale Comunale Paistom, con determinazione n.94 del 29/05/2018 del Direttore Generale ha attivato una procedura aperta di gara, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. s) 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e contestualmente è stata approvata la documentazione di gara;

che con determinazione del direttore generale n.....del.....in esito all'espletamento delle operazioni di gara è stata disposta l'approvazione dei verbali, procedendo all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto nei riguardi dell'Agenzia di Lavoro TEMPOR SPA C.F.00685980146 , Partita IVA 12015820157, con sede legale in via Morgani 28, Milano;

che entro il termine indicato dall'art.76 del D.Lgs. 50/2016 sono state inviate le prescritte comunicazioni;

che, stante la vigenza della c.d. clausola sociale ex art.31, CCNL 27.02.2014 (per la categoria delle agenzie di somministrazione) ai sensi del quale "in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, questa è tenuta a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso, anche in modalità di assunzione a tempo determinato considerando che l'Ente non ha ancora determinato la dotazione organica.";

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti così come sopra rappresentate stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente.

ART. 2 – OGGETTO

L'Azienda Speciale Paistom, come sopra rappresentata, affida al Somministratore, che a mezzo del sopra citato rappresentante accetta, il servizio di somministrazione di lavoro in ordine



alle esigenze contingenti dell'Azienda, da svolgersi ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., il tutto secondo quanto indicato nella documentazione di gara approvata come in premessa, con specifico riferimento al disciplinare di gara, che qui si richiama integralmente anche se non allegato al presente atto, nonché al capitolato speciale, all'offerta tecnica e all'offerta economica allegati sub "A" e sub "B" e sub "C" quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

ART.3 – NORMA REGOLATRICI

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata, in via gradata:

- a) dalla clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato speciale, nonché dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi con il Somministratore relativamente alle prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART.4 – TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto di somministrazione di lavoro è subordinato, in punto di validità ed efficacia al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, con particolare riferimento alla previsione della durata contrattuale, il cui termine è prefissato in anni due con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

Al termine del periodo contrattuale, nel periodo di affiancamento eventualmente previsto in favore di altro esecutore del servizio, ovvero in caso di risoluzione anticipata del presente contratto, il Somministratore è obbligato ad effettuare tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, ecc., previsti dalla normativa vigente al termine dell'anno fiscale in cui cessa l'affidamento.

Il Somministratore si obbliga:

- a fornire e/o sostituire il personale da assegnare nei tempi e modalità stabilite nel capitolato d'onori e nell'offerta migliorativa;
- ad eseguire gli ordinativi di fornitura in conformità a alle richieste pervenute, pena all'applicazione delle penali di cui oltre;
- fornire il personale nella categoria e profilo richiesti;
- predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- controllare che il personale si uniformi al Codice di comportamento dell'Azienda; ove presta servizio;

ART.5 – VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, DETERMINAZIONE DEL PREZZO, DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E DEL VALORE DEL MOLTIPLICATORE UNICO.

Ai sensi dell'art.2 del capitolato speciale, il valore complessivo stimato è fissato in € 3.839.879,31, comprensivo del compenso dovuto all'Agenzia, calcolato in base al moltiplicatore offerto per tutte le categorie oggetto del servizio 1,084 ed oltre IVA solo sul compenso;

Tale importo, avente la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, è da intendersi presunto e non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili compiutamente a priori, tenuto altresì conto dei vincoli finanziari e normativi, comprese le po-



ste non prevedibili a priori. Il Somministratore in fase di presentazione dell'offerta economica ha indicato il corrispettivo del moltiplicatore unico il cui valore è pertanto ritenuto remunerativo, avendo preso esatta cognizione della natura dei servizi e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla prestazione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come dichiarato in sede di gara e qui confermato.

ART.6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE

1. Le fatture, aventi cadenza mensile, dovranno previa attestazione di conformità da parte dell'utilizzatore:

- essere intestate a : Azienda Speciale Paistom
- Sede legale in via V. Emanuele n. 1 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F.05097740657
- essere inviate al Committente in via F.lli Arenella 84047 Capaccio Paestum (SA)
- riportare il CIG(codice identificativo gara)
- numero contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa così come dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie e relativo costo unitari,
- utile di impresa per ogni singolo lavoratore;
- IVA di legge sull'utile dell'impresa,
- totale fattura.

Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, il pagamento relativo alle succitate fatture è effettuato mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Somministratore, entro il termine di giorni 30 (trenta) dal loro ricevimento al protocollo dell'Utilizzatore.

Il Somministratore notifica tempestivamente per iscritto all'Utilizzatore eventuali variazioni relative alle modalità di riscossione; in difetto l'Utilizzatore non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione sono sospesi e nulla il Somministratore può pretendere per ritardato pagamento.

2. Per il servizio di somministrazione, l'Utilizzatore si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo utile dell'impresa.

3. Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, deve essere debitamente corredata dalle indicazioni di cui al precedente comma 1, e dall'attestazione del versamento degli oneri contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi del mese precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra il pagamento resta sospeso sino all'avvenuta presentazione della documentazione, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte del somministratore.

4. L' Utilizzatore, eventualmente, può richiedere al Somministratore modalità differenti di fatturazione per i lavoratori somministrati impegnati in attività affidate per un periodo contingente e rientranti in piano economico a parte, senza che alcun onere aggiuntivo possa essere richiesto per tale evenienza.

5.L'Utilizzatore si obbliga ad effettuare il pagamento spettante al Somministratore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura corredata dalla documentazione di cui ai commi precedenti, previa acquisizione dell'attestazione di conformità delle prestazioni contrattuali.

6. Il Somministratore non può avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause imputabili all'Utilizzatore.

ART. 7- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Somministratore, a pena nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in



relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara: CIG 75081365D4, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART.8 LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Prima dell'inizio dell'attività il Somministratore, fermo restando il mantenimento dei requisiti di ordine generale e tecnico -professionale indicati negli atti di gara, dovrà essere munito di tutte le licenze e autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Si dà atto che, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Somministratore, a garanzia del corretto adempimento di quanto previsto nel presente atto, allega la polizza fideiussoria n.....rilasciata da.....in data.....per l'importo di €....., pari al.....del valore complessivo dell'appalto. La garanzia sarà svincolata a conclusione di ogni attività pertinente il presente contratto.

ART.10 – PROROGA TECNICA

E' facoltà dell'Utilizzatore richiedere all'affidatario del servizio, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del contratto, una proroga tecnica dell'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione, a prorogare il servizio, a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo e alle medesime condizioni contrattuali economiche.

ART.11 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto .

ART.12 – VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLO STESSO.

1. L'Utilizzatore, a mezzo del soggetto competente alla gestione del contratto, accerta che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità.

2. L'Utilizzatore si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Somministratore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Somministratore medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel capitolato d'onori e negli ulteriori atti di gara, con particolare riferimento ai controlli di rispondenza e di qualità.

3. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità risoluzione del contratto, l'Utilizzatore contesta mediante PEC o lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nell'ulteriore termine di 5 gg., decorrente dalla comunicazione di cui sopra, il Somministratore può rilasciare giustificazioni/deduzioni; nel successivo termine di 10 gg. l'Utilizzatore emette provvedimento (confermativo o di annullamento della originaria contestazione)

4. Qualora il richiamo abbia esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o il Somministratore non comunichi le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, sono applicate le penali di cui al successivo articolo 15.



5. Nei casi di recidiva, l'Utilizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Per recidiva, ai fini della presente disposizione, si intende la reiterazione di 3 o più contestazioni relative ad altrettanti infrazioni, anche di lieve entità.

6. L'Utilizzatore ha la facoltà di verificare l'applicazione da parte del Somministratore nei confronti dei lavoratori dell'esatta retribuzione in base ai vigenti contratti

ART.13 – PENALI

Fatta salva la richiesta del risarcimento del maggior danno, l'Utilizzatore ha facoltà di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze alle prescrizioni del capitolato speciale e del presente contratto, risultanti dalla verifiche e dai controlli di cui al precedente articolo:

- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per il reclutamento e la sostituzione del singolo lavoratore somministrato di cui al precedente è applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto.
- L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'Agenzia somministratrice a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
- La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'Agenzia somministratrice dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

ART.14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Azienda mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:
 - mancato rispetto di quanto previsto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
 - sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
 - cessioni di contratto o d'azienda;
 - perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda.
 - venire meno dell'iscrizione dell'Agenzia somministratrice all'albo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.lgs. 276/2003, o meglio alla sezione I di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 e, nelle ipotesi di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di somministrazione di lavoro;
 - in caso di grave negligenza nello svolgimento del servizio;
 - La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.
2. Nelle ipotesi indicate al presente comma, la risoluzione del contratto decorre dalla comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da parte dell'Azienda.
3. Nel caso di inadempienze dell'Agenzia somministratrice le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Azienda per porre fine all'inadempimento; l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
4. In caso di risoluzione l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese;
5. Con la risoluzione del contratto sorge inoltre in capo all'Azienda il diritto di affidare a



terzi la prestazione o la parte rimanente di questa, in danno all'Agenzia somministratrice inadempiente. All'Agenzia inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

6. E' fatto salvo il titolo al pagamento delle eventuali penali, nonché il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto e del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ART. 15 - RECESSO

1. Il recesso dal contratto da parte del somministratore comporta l'incameramento della cauzione definitiva costituita, fatti salvi i danni e le spese.
2. L'Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la normativa nazionale o regionale risulti incompatibile con la prosecuzione delle prestazioni in oggetto e nel caso di revoca dei finanziamenti.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Al Somministratore è fatto divieto di cedere l'esecuzione di tutto o di parte della prestazione oggetto del presente contratto.
2. L'inosservanza del divieto di cui al comma precedente comporta la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento della cauzione a titolo di penale.

ART. 17 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

1. Il Somministratore si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, sui dati e sulle informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro consenso da parte dell'Azienda.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Azienda, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge.

La trasmissione dei dati avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 19 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

1. Il Somministratore è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Azienda rinvia:
 - disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente



- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
 - disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori
 - disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi
 - disposizioni in materia di antimafia
 - disposizioni del codice civile.
 - disposizioni in materia di privacy.
2. Il Somministratore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

ART. 20 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Somministratore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi comprese le spese di bollo nel caso di registrazione del presente contratto, ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.
2. L'Agenzia somministratrice dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a suo carico.
3. Sono a carico dell'Agenzia somministratrice, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Nel caso di mancato versamento, l'Azienda ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

ART. 21 – FORMA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è redatto sotto forma di scrittura privata

ART. 22 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Agenzia somministratrice e l'Azienda, sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.
2. È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 23 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili

Il sottoscritto Gordiani Francesco, in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia TEMPOR SPA, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 5 (valore complessivo dell'appalto, determinazione del prezzo, del corrispettivo del servizio e del valore del moltiplicatore unico) art. 8 (pagamenti); art. 13 (penali); art. 14



(risoluzione del contratto); art. 15 (recesso); art. 16 (divieto di cessione del contratto); art. 22 (foro competente).

Capaccio, li
L'Agenzia somministratrice

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art.32, comma 14 del Codice e viene sottoscritto con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'AZIENDA

L'AGENZIA SOMMINISTRATRICE